

COMUNE DI MANTA

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

DELL'ACQUA POTABILE

- REGOLAMENTO

- TARIFFE

MANTA, MARZO 1992

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.06.1992.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2002.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.09.2002.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2004.

NORME GENERALI

ART. 1

Le concessioni di acqua potabile possono essere fatte in tutte le strade già dotate di condotta pubblica di distribuzione.

Nelle altre strade, di regola, le concessioni sono da escludere salvo casi speciali da determinarsi di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Ogni genere di lavoro di costruzione delle derivazioni è a carico dell'utente.

Ogni genere di lavoro di riparazione e manutenzione delle derivazioni per allacciamenti privati è a carico dell'utente e deve essere eseguita a norma del presente regolamento, previo avviso a questi uffici.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per le interruzioni di deflusso o per le variazioni di carico da qualunque causa prodotte.

In ogni caso si provvederà a ripristinare le normali condizioni di esercizio nel più breve tempo possibile.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di diminuire la pressione nelle ore notturne.

CLASSIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 3

Le concessioni sono distinte in sette classi:

1 - Uso domestico: **sono considerati usi domestici anche quelli richiesti da utenze agricole, artigiane, commerciali o industriali quando l'uso è destinato al consumo familiare pertanto questi tipi di utenza dovranno avere specifico impianto e relativo contatore.**

2 - Uso agricolo.

In considerazione del fatto che la possibilità di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo, nella zona collinare, è limitata e con l'intento di preservare

l'ambiente collinare ed evitarne il completo abbandono saranno concessi allacciamenti "uso agricolo" in questa zona anche ad utenti non imprenditori agricoli, purché venga dimostrata l'effettiva posa in atto di colture specializzate e vengano realizzate dall'utente reti di adduzione che escludano qualsiasi altra possibilità d'uso dell'acqua.

L'Amministrazione può concedere l'uso agricolo anche ad utenti non imprenditori agricoli in area agricola di pianura qualora, dimostrata l'effettiva posa in atto di colture specializzate, sia verificata l'impossibilità di altro approvvigionamento idrico.

3 - Uso allevamento animali;

4 - Uso artigianale-commerciale;

5 - Uso industriale;

6 - Uso cantiere (allacciamento provvisorio - tariffa base a consumo)

7 - Per comunità che non hanno scopo di lucro.

I diritti di allacciamento, così come fissati dall'articolo del presente regolamento, non verranno versati solo per gli usi temporanei.

La priorità dell'erogazione sarà sempre destinata all'uso domestico e, pertanto, in condizioni di carenza di acqua, verranno sospese le altre erogazioni.

ART. 4

Le concessioni tutte saranno ad afflusso facoltativo misurato da opportuno contatore, ad eccezione delle concessioni per bocche da incendio private, le quali saranno installate senza alcun apparecchio di misura.

ART. 5

I canoni minimi per le concessioni saranno commisurati in base ad un fisso di mc. 50 (cinquanta) annuale, da pagarsi anche se non consumato, a meno dell'uso agricolo secondo quanto previsto dalla Legge 144/89.

ART. 6

Le concessioni per le bocche da incendio private usufruiscono gratuitamente dell'acqua in caso di sinistro, e pagheranno solamente un canone annuo di utenza in misura fissa. Per gli allacciamenti valgono le prescrizioni dell'art. 2.

MODALITA' PER LE CONCESSIONI

ART. 7

Le concessioni di acqua saranno fatte preferibilmente ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili.

Qualora un edificio sia composto da più di due alloggi, il proprietario **potrà** chiedere una unica concessione collettiva **o più concessioni a condizione che i singoli contatori siano ubicati in luogo facilmente accessibile ferme restando le condizioni di cui all'art. 2 in particolare per quanto riguarda riparazioni e manutenzioni.**

Il proprietario dovrà enunciare il numero degli appartamenti serviti, per ciascuno dei quali verrà corrisposto il canone previsto ed a ciascuno dei quali corrisponderà una utenza col conseguente consumo minimo fissato i cui all'art. 5.

ART. 8

Chiunque intenda ottenere una concessione di acqua deve far pervenire all'Amministrazione domanda in carta uso bollo, nella quale deve indicare:

- a - Cognome, nome, data e luogo di nascita del richiedente e sua residenza;
- b - Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile che deve essere dotato di acqua;
- c - Indicazione esatta dell'immobile per il quale è richiesta l'acqua con il numero degli appartamenti da servire o con l'indicazione della portata media richiesta dal tipo di lavorazione da effettuare, se ad uso residenziale;

d - la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi ad esso.

La richiesta fatta dall'inquilino o dall'affittuario deve essere corredata in calce dalla dichiarazione di garanzia e di consumo del proprietario.

La domanda di allacciamento all'acquedotto comunale dà luogo ad un vero e proprio contratto di somministrazione, ai sensi dell'art.1559 del codice civile: lo stesso verrà redatto in carta uso bollo e dovrà essere firmato dall'utente e dal responsabile del servizio.

ART. 9

Le domande verranno sollecitamente istruite dall'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di tutti quei controlli ed accertamenti che riterrà necessari.

Le stesse, se verranno accolte, diverranno impegnative per l'Amministrazione Comunale, solo dopo il collaudo favorevole dell'impianto.

Il richiedente verrà invitato a versare il diritto fisso per la derivazione che non potrà essere fatta se il versamento stesso non risulta effettuato. **Qualora sulla stessa derivazione vengano effettuate richieste di concessione singola, stanti le condizioni di cui all'art. 7, dovrà essere corrisposto un diritto fisso per ogni richiesta. In tal caso sarà onere dell'Amministrazione provvedere alle letture singole ed alla conseguente contabilizzazione dei consumi relativi ad ogni singola concessione.**

Nel caso di disdetta l'utente che intenda usufruire nuovamente del Servizio dell'acqua potabile dovrà presentare nuova domanda di allacciamento e provvedere al versamento degli importi relativi a:

- diritto fisso di allacciamento;
- supplemento;

ART. 10

La domanda sarà impegnativa per il richiedente sin dal momento della sua presentazione. I canoni decorreranno dalla data della domanda e la concessione è valevole ed impegnativa per tutto il rimanente dell'anno solare in corso e per l'anno successivo; l'impegno si rinnoverà tacitamente di anno in anno, qualora l'Amministrazione o l'utente non diano disdetta tre mesi prima della scadenza.

Le concessioni uso cantiere cessano in qualunque tempo quando vengano a cessare le necessità della fornitura precaria di acqua o in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga necessario per carenza, guasti od altra causa determinante necessità imminenti nei confronti dell'uso domestico.

ART. 11

Le concessioni si ritengono risolte di diritto:

- a - nel caso di cessione di industria o di esercizio o di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziale dell'immobile;
- b - nel caso di distruzione dell'immobile.

Restano salvi i diritti dell'Amministrazione in ognuno di tali casi per la riscossione di eventuali crediti maturati.

Quando, per morosità dell'utente, l'Amministrazione abbia sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre un mese, la concessione s'intende revocata senza intervento

di atto alcuno da parte dell'Amministrazione, che oltre al credito maturato, ha diritto di riscuotere immediatamente in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone minimo a maturare fino alla prima normale scadenza della concessione.

Tanto l'Amministrazione quanto l'utente possono disdire la concessione valendosi di lettera "raccomandata" con avviso di ricevimento.

ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI

ART. 12

Tutte le concessioni dovranno essere disciplinate da apposito contratto.

Le spese di questo, per bolli, tasse, diritti e quanto altro relativo alla concessione sono a carico dell'utente.

ART. 13

I contatori saranno applicati sempre della luce necessaria all'importanza delle concessioni, luce che viene stabilita dall'Amministrazione a suo giudizio insindacabile; di norma per gli usi domestici 1/2" fino a una famiglia; 3/4" da due a quattro famiglie; 1" oltre quattro famiglie.

I contatori sono collocati in pozzetti **o armadi** esterni all'immobile, in luogo di facile accesso da concordare con i funzionari preposti e comunque possibilmente subito dopo la derivazione o sul filo della proprietà.

Detti pozzetti **o armadi** avranno dimensioni **minime necessarie per l'allocazione del o dei misuratori, di eventuali regolatori di pressione o altre apparecchiature. I pozzetti dovranno avere** profondità di circa cm. 80. **Gli armadi dovranno avere idoneo isolamento.**

L'utente concede il permesso di accesso agli incaricati dell'Amministrazione per il periodico rilievo dei consumi.

Inoltre, immediatamente a monte del limite di proprietà, nel luogo più vicino alla derivazione, dovrà essere previsto pozzetto per posizionamento di adeguata saracinesca. Sarà necessario segnalare all'Ufficio Tecnico il percorso della derivazione.

L'utente è sempre responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori che potesse essere accertata dal personale incaricato del controllo e della manutenzione dei piombi messi dall'Amministrazione, anche se imputabili a terzi.

L'utente è parimenti responsabile della rottura del contatore provocata dal gelo o da incuria, o per mancante od insufficiente custodia.

ART. 14

Le letture dei contatori saranno fatte una volta all'anno, nel mese di marzo.

Tale periodo non deve intendersi di rigore, potendo, per ovvie ragioni, la lettura essere fatte alcuni giorni prima o dopo la scadenza del periodo annuale di utenza, senza che l'utente, pertanto, possa avanzare pretesa o risarcimento di sorta.

I contatori saranno forniti **gratuitamente** dal Comune ed avranno una garanzia di anni tre.

Qualora gli apparecchi di misura risultassero difettosi, in tale periodo, l'Amministrazione provvederà alla loro sostituzione e l'incaricato lascerà avviso di ciò all'utente.

Nel caso di non funzionamento del contatore il canone sarà calcolato in base al consumo dell'ultimo semestre.

Nel caso di non funzionamento provocato dal gelo, incuria o per mancante o insufficiente custodia la fornitura del nuovo contatore sarà a spese dell'utente.

ART. 15

Qualora l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, potrà richiedere la verifica da effettuarsi con la cassa di misura.

La richiesta, in carta semplice, dovrà essere accompagnata dalla quietanza di deposito di € 7,75.

Qualora, dalla verifica, le indicazioni risultassero errate a svantaggio dell'utente, questi sarà rimborsato del deposito fatto ed il canone dell'ultimo semestre sarà rettificato in base alle risultanze della verifica.

Se, invece, dalla verifica risultasse che l'acqua erogata è segnata dal contatore con la differenza del 6%, tolleranza accettata, nessuna variazione verrà fatta ai canoni ed il deposito rimane acquisito dall'Amministrazione.

ART. 16

L'acqua non potrà essere destinata ad uso diverso da quello indicato nelle domande di concessione.

Rimane assolutamente vietata ogni diramazione e ogni prelevamento di acqua dalla condotta di alimentazione e degli idranti da incendio.

Le valvole di chiusura delle bocche da incendio dovranno essere suggellate e, solo in caso di incendio, l'utente potrà, rompendo il suggello, aprirle e servirsene, con l'obbligo però di dare avviso dell'uso fatto della bocca, nel termine di 24 ore.

Qualora fosse constatata la rottura del sigillo non per causa di incendio, l'utente sarà assoggettato al pagamento della penalità di € 25,82, salvo sempre le eventuali azioni penali e civili che l'Amministrazione dovesse esperire.

ART. 17

Dopo l'apparecchio misuratore la distribuzione dell'acqua nell'interno degli edifici e nella proprietà privata è fatta a cura e spese dell'utente.

L'Amministrazione però si riserva il diritto di prescrivere le norme speciali che riterrà necessario e di collaudare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni sia prima, sia durante il servizio.

ART. 18

I tubi da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere in polietilene ad alta densità - 16 atmosfere - (18 atmosfere per allacciamenti in collina) - con certificazione di idoneità ad uso potabile rilasciata dalla Ditta produttrice, di diametro fissato di volta in volta dall'Amministrazione.

Tutti i rubinetti da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di tipo tale da evitare forti colpi di ariete nelle condutture.

E', pertanto, assolutamente vietato di inserire rubinetti a maschio nelle condutture stesse.

ART. 19

Le tubazioni delle derivazioni private a monte del contatore da collocarsi all'aperto debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 80 e non superiore a cm. 100.

Quando le tubazioni, in via del tutto eccezionale, dovessero attraversare fognoli, dovranno essere isolate con tubi protettori, e dovrà evitarsi, nella maniera più assoluta, che in tali punti (con garanzia di almeno m. 1, sia prima che dopo il fognolo) ci siano giunzioni nelle tubature stesse.

ART. 20

L'utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti, degli apparecchi di misura e degli scarichi sia verso l'Amministrazione sia verso terzi.

E' a carico degli utenti qualunque manutenzione della propria derivazione.

Qualora gli utenti riscontrassero nelle loro proprietà perdite dalle condutture, sono tenuti a denunciarne il guasto e a provvedere alla riparazione entro otto giorni, se il tratto danneggiato appartiene alla derivazione privata.

Il ripristino dovrà essere effettuato nei successivi 10 giorni.

In caso di inadempimento provvederà ai lavori il Comune addebitando al privato le spese.

Il privato dovrà inoltre pagare un'ammenda di € 25,82.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prescrivere la posa di saracinesche o contatori, la riparazione o sostituzione della condotta o altre opere necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di effettuare controlli in ogni momento su qualunque tipo di allacciamento, anche tramite la sospensione temporanea dell'erogazione.

Nessuna detrazione del prezzo dell'acqua sarà ammessa per perdite dipendenti da cattiva costruzione o manutenzione degli impianti o per qualsiasi altra causa a questi inerente, né l'Amministrazione può essere chiamata a rispondere verso l'utente o verso terzi per danni dipendenti da perdita degli impianti o degli scarichi.

ART. 21

Per la vigilanza delle condutture ed apparecchi, nell'interno della proprietà privata, gli incaricati dell'Amministrazione,

muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accesso, tanto per le periodiche verifiche del consumo, quanto per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'esercizio, sia in generale che in rapporto al presente regolamento.

Dette ispezioni avverranno possibilmente alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenti.

Nel caso di opposizione o di ostacolo, l'Amministrazione avrà diritto di procedere all'immediata chiusura dell'erogazione che potrà essere protratta sino a che le ispezioni e le verifiche non abbiano potuto avere luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che l'utente possa vantare diritto a compenso od indennizzi di sorta.

Durante le interruzioni di cui sopra non spetta all'utente alcun abbuono di canone.

TRAPASSO DELLE CONCESSIONI

ART. 22

In qualunque trapasso di proprietà fornite di acqua potabile, il proprietario cessante ha l'obbligo di inserire nel contratto di passaggio la dichiarazione che è utente dell'acquedotto e di dare avviso del trasferimento della proprietà all'Amministrazione.

E' ammesso il trapasso della concessione al nuovo proprietario, purché questi avanzi regolare domanda di voltura.

Nel caso che questa condizione non si verifichi, l'Amministrazione procede senz'altro alla chiusura dell'erogazione ed alla rimozione dell'impianto dopo un mese dalla data della chiusura, ove non sia intanto intervenuta la regolarizzazione della concessione, restando a carico del vecchio utente i canoni sino alla prima normale scadenza.

Il trapasso avrà vigore col primo giorno del semestre successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti di cui al precedente comma.

ART. 23

Può essere negato dall'Amministrazione tanto il trapasso di una concessione dal vecchio al nuovo proprietario quanto ogni nuova concessione a quest'ultimo quando il precedente utente abbia lasciato un debito verso l'Amministrazione per canoni insoluti o per qualsiasi altra causa, se il successore non ne assuma in proprio l'ammontare.

Questa norma vale anche quando la proprietà sia acquisita in seguito a successione, a fallimento, o a vendita giudiziaria.

In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di ripartire il debito in rate semestrali con un massimo di due da riscuotere insieme ai canoni.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

CANONI VARI

ART. 24

Le letture annuali dei contatori danno luogo all'emissione delle relative bollette di pagamento, ed alla compilazione del ruolo, che saranno riscossi a cura del tesoriere comunale.

Quando non si raggiunge il minimo consumo, la bolletta sarà per l'importo corrispondente al medesimo; non è ammessa compensazione tra i consumi dell'anno solare.

I canoni fissi per gli idranti da incendio saranno riscossi a rate annuali anticipate.

Qualsiasi divergenza o contestazione non darà diritto alla sospensione del pagamento della bolletta.

RITARDO PAGAMENTI - MULTE - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

ART. 25

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la scadenza indicata sulla stessa; In caso di ritardato pagamento l'utente deve corrispondere una penale pari:

- al 2% dell'importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dal primo al quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza;
- al 4% dell'importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno solare successivo alla data di scadenza;
- al 6% dell'importo indicato in fattura per i pagamenti dopo il trentesimo giorno solare dalla data di scadenza.

L'importo della penale iscritto sulla fattura di acconto, qualora non corrisposto entro le scadenze previste, verrà addebitato sulla fattura di saldo, previo avviso raccomandato con spese postali a carico dell'utente.

In caso di omesso pagamento delle fatture di acconto e di saldo relative ad ogni anno e maggiorate delle penali previste dal regolamento, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile. (art.1460 del codice civile).

COLLAUDO PRESE PER INCENDIO

ART. 26

Prima che le bocche di presa per incendio, non automatiche, vengano piombate, l'utente potrà provarne il funzionamento.

Con tale atto l'Amministrazione è sollevata in confronto di qualunque comportamento possa avere l'erogazione in caso di incendio.

L'utente potrà gratuitamente collaudare il suo impianto per bocche da incendio una volta all'anno, in data da concordare con gli uffici comunali che in seguito riaporranno i sigilli.

L'utente che volesse effettuare successivi collaudi nello stesso anno, dovrà caso per caso, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo versamento del compenso previsto dall'art. 15, che resterà in ogni caso acquisito dall'Amministrazione.

EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME

ART. 27

L'Amministrazione sarà sempre in diritto , in qualsiasi tempo di modificare e completare le presenti norme in tutto od in parte.

Tali modifiche devono essere approvate dalle competenti Autorità dopo di ce si intendono obbligatorie anche per gli utenti che già fruiscono di concessioni d'acqua.

E' però fatta facoltà agli stessi, entro due mesi dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento, di disdire il contratto che cesserà due mesi dopo la disdetta.

NORME IGIENICHE PER LA DIFESA DELLA PUREZZA DELL'ACQUA

ART. 28

Qualunque concessione di acqua è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico che il richiedente abbia provveduto a sua cura e spese al corretto smaltimento delle acque di rifiuto.

Per le acque di rifiuto delle industrie dovrà essere seguita la normativa **vigente** e solo dopo **l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni prescritte dalla legge**, sarà ammesso lo scarico.

Non sarà permessa alcuna comunicazione diretta con altre condutture di acqua anche se potabile, o con condutture di scarico, neppure con intermediario di valvole di ritenuta, rubinetti, ecc..

Tutti i rubinetti dovranno lasciare uscire l'acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello superiore dell'acqua dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze, ecc., di modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori o nel sistema di tubazione.

Gli elevatori idraulici, le pompe a getto d'acqua ed i motori non potranno avere attacco diretto con tubi uniti ed alimentati dall'acquedotto.

In modo particolare è assolutamente vietato di mettere il tubo dell'acqua direttamente nel sifone delle latrine per la pulizia delle medesime, ma il tubo stesso dovrà far capo sempre ad un recipiente di scarico automatico, od a mano.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono contestate da un agente dell'Amministrazione con verbale, del quale uno è consegnato all'utente, il quale ha diritto di far inserire in esso le sue eventuali osservazioni.

ART. 30

Indipendentemente e senza pregiudizio della facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua, l'utente per ogni infrazione al regolamento è soggetto ad una penale da € 51,65 a € 258,23, da applicarsi senza intervento del magistrato, oltre al rimborso delle spese eventualmente occorrenti ai ripristini ed alle riparazioni che si rendessero necessarie per causa dell'utente.

La penale è applicabile sempre indipendentemente dalle eventuali sanzioni del Codice Penale.

Nei casi di sottrazione dolosa dell'acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti, l'Amministrazione ha inoltre la facoltà di revocare immediatamente la concessione con tutte le conseguenze previste dal Regolamento.

ART. 31

L'Amministrazione ha facoltà di cambiare i contatori ogni volta che lo creda opportuno senza obbligo di alcun preavviso o consenso dell'utente e senza richiedere allo stesso alcun contributo.

ART. 32

Per tutte le domande o comunicazioni, l'utente dovrà rivolgersi direttamente e per iscritto all'Amministrazione.

Questa non terrà alcun conto di quelle che saranno trasmesse a mezzo di altre persone non provviste di delega od autorizzazione del proprietario.

E' assolutamente vietato agli utenti di corrispondere sotto qualsiasi forma remunerazioni ai dipendenti dell'Amministrazione, ed è vietato a questi di accettarle.

ART. 33

Per qualsiasi controversia si riconosce per patto espresso l'Autorità Giudiziaria di zona e gli utenti agli effetti del presente Regolamento, dovranno eleggere in Manta il proprio domicilio legale.

ART. 34

Qualunque eventuale imposta o tassa, presente o futura, relativa all'utenza dell'acqua sarà a totale carico degli interessati.

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 35

Le tariffe relative all'erogazione ed all'allacciamento verranno fissate ed aggiornate sulla base delle vigenti normative con apposita deliberazione.